

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1506 DEL 21/09/2022

O G G E T T O

ORDINANZA DECISORIA N. 340/2022 DEL 08.02.2022 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, LA SIG.RA S.R., LA COMPAGNIA ASSICURATIVA BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, SORIN GROUP ITALIA S.R.L., LIVANOVA DEUTSCHLAND GMBH ED HUMANA MEDICAL S.R.L. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1607/22

Il Dirigente proponente, Direttore della UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 15.04.2021 (acquisito al prot. n. 40534 del 15.04.2021) è stato notificato all’Azienda, e contestualmente alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dalla sig.ra S.R. avanti il Tribunale di Vicenza e volto ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente conseguiti ad un’infezione da Mycobacterium Chimaera contratta in occasione di un intervento cardiocirurgico svolto presso l’Ospedale di Vicenza in data 12.05.2015.

La ricorrente, nel tempo, aveva già svolto, nei confronti dell’Azienda, una serie di attività volte ad ottenere un risarcimento dei pretesi danni subiti: ad una prima domanda (acquisita al prot. n. 116457 del 20.11.2018) seguiva, infatti, un giudizio per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza (RG n. 2160/2020). Entrambe le attività (relativa documentazione presente in atti dell’UOC Affari Generali) venivano prontamente denunciate, tramite il broker Willis Italia spa, alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited, con la quale l’ULSS aveva stipulato, per il triennio 2016-2018, la polizza n. 2015RCG00100-642148 a copertura della responsabilità civile verso terzi.

Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il succitato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva iscritto al RG n. 431/2021 e l’Azienda, a mezzo del difensore indicato dalla Compagnia Assicurativa Berkshire avv. Pierluigi Vinci del foro di Padova, estendeva il contraddittorio, tramite chiamata in causa di terzo, alle società Sorin Group Italia srl, Livanova Deutschland GmbH ed Humana Medical srl, rispettivamente responsabile della manutenzione (la prima), produttore (la seconda) e distributore in Italia (la terza) di un macchinario utilizzato nel corso dell’intervento cardiocirurgico e presunto portatore del batterio responsabile dell’infezione.

Detto procedimento si concludeva con l’ordinanza decisoria n. 340/2022 del 08.02.2022 in cui il Tribunale di Vicenza, accogliendo le domande della ricorrente, così si pronunciava:

“definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:

- 1. accertata la concorrente responsabilità della convenuta-resistente ULSS 8 BERICA e delle terze chiamate LIVANOVA DEUTSCHLAND GMBH (GIÀ SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH) e SORIN GROUP ITALIA S.R.L. nella causazione dell’infezione da Mycobacterium Chimaera subita dalla ricorrente S. G., le condanna, in solido tra di loro, (e per i rapporti interni al 50% a carico della convenuta - resistente, per il restante 50% a carico delle terze chiamate) a risarcire alla ricorrente tutti i danni cagionatili, liquidati in euro 6.668,08 per danni patrimoniali ed euro 475.549,50 per danni non patrimoniali, somma da devalutarsi al momento del fatto, ridurre degli acconti eventualmente ricevuti, pure devalutati alla data del fatto, e successivamente aumentare della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, e successivamente aumentare degli interessi legali sino al saldo effettivo;*
- 2. condanna la convenuta resistente ULSS 8 BERICA e le terze chiamate LIVANOVA DEUTSCHLAND GMBH (GIÀ SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH) e SORIN GROUP ITALIA S.R.L., in solido tra di loro (e per i rapporti interni al 50% a carico della convenuta - resistente, per il restante 50% a carico delle terze chiamate) a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.102,00 per spese ed euro 25.301,50 per compensi professionali oltre al 15 % ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge;*

3. *rigetta le domande di ULSS 8 BERICA contro HUMANA MEDICAL SRL e BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED;*
4. *compensa le spese tra ULSS 8 BERICA contro HUMANA MEDICAL SRL e BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED.”*

In data 10.03.2022 (acquisito al prot. n. 27118/2022) è stato notificato all'Ente, alla sig.ra S.R., alla società Humana Medical Srl ed alla Compagnia Berkshire un atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva proposto, avanti la Corte d'Appello di Venezia, dalle società Livanova Deutschland GmbH e Sorin Group Italia Srl, volto ad ottenere una riforma dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza anche in punto di ripartizione interna della responsabilità debitoria tra Azienda sanitaria e appellanti. L'Azienda, al fine di tutelare la propria posizione, ha ritenuto opportuno costituirsi nell'instaurato giudizio confermando l'affidamento della difesa all'avv. Vinci (delibera del Direttore Generale n. 792 del 13.05.2022).

Con comunicazione del 29.03.2022, agli atti dell'UOC Affari Generali, gli avvocati della società Sorin Group Italia srl rappresentavano, e provavano fornendo opportuna documentazione, che il debito in favore della sig.ra S.R. di cui all'ordinanza decisoria sopra citata era stato integralmente soddisfatto dalla citata società in data 25.03.2022, per l'importo complessivo di euro 526.325,83.

In ragione dell'integrale pagamento, Sorin Group Italia srl ha quindi esercitato il diritto di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. chiedendo all'Azienda il versamento della propria quota di debito a fronte della solidarietà passiva stabilita, nella percentuale del 50%, dall'ordinanza decisoria, notificata dalla stessa società, con formula esecutiva, in data 30.03.2022 (acquisita al prot. n. 34998/2022).

Spirato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1 del D.L. 669/1996, la società Sorin Group Italia srl, in data 31.08.2022, ha notificato all'Azienda atto di precetto (acquisito al prot. n. 90217/2022), intimando il pagamento della somma di euro 263.308,93, pari al 50% della somma versata alla ricorrente in forza del titolo esecutivo oltre a spese di precetto.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, tenuto conto della ripartizione delle quote di debito stabilite dal Tribunale di Vicenza, dell'intervenuto integrale pagamento delle somme da parte della Sorin in favore della Sig.ra S.R. e del parere sul punto fornito dall'avv. Vinci (agli atti dell'UOC Affari Generali), si ritiene opportuno, nelle more del giudizio di secondo grado e al fine di scongiurare azioni esecutive avversarie finalizzate al recupero delle somme tramite pignoramento di beni aziendali e conseguenti aggravii di spesa connessi a detta attività, dare spontanea esecuzione alla citata ordinanza decisoria, corrispondendo euro 263.308,93 in favore della società Sorin Group Italia srl.

Sul punto si precisa che tale somma sarà integralmente a carico dell'Azienda in ragione della franchigia frontale per sinistro (c.d. SIR) pari ad euro 500.000,00 prevista, per i sinistri RCT, dalla polizza assicurativa n. 2015RCGOO100-642148, stipulata dall'ULSS 8 con la Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd a seguito di gara espletata su base regionale.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza decisoria n. 340/2022 dell'08.02.2022 del Tribunale di Vicenza resa a definizione del procedimento R.G. n. 431/2021 tra l'Azienda ULSS n. 8, la Sig.ra S.R., la Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, Sorin Group Italia s.rl., Livanova Deutschland g.m.b.h. ed Humana Medical s.r.l.;
2. di prendere atto dell'intervenuto integrale pagamento in favore della Sig.ra S.R., da parte della società Sorin Group Italia s.r.l., delle somme spettanti in forza del provvedimento di cui al punto 1, per un importo complessivo pari ad euro 526.325,83;
3. di prendere atto dell'atto di precetto notificato all'Azienda da parte di Sorin Group Italia s.rl in data 31.08.2022 per un importo complessivo pari ad euro 263.308,93;
4. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza, corrispondendo euro 263.308,93 in favore della società Sorin Group Italia s.r.l.;
5. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione";
6. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
